


CAMPOBASSO
GIOVANNI
04.08.2020
08:59:03 UTC



NUNZIANTE
ANTONIO
04.08.2020
09:22:48
UTC

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 100 del 31/07/2020

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 30/04/2019

e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE**

**SCHEMA DISEGNO DI LEGGE PER
DEBITI FUORI BILANCIO**

Codice CIFRA: SSS/SDL / 2020 / 00001

OGGETTO: Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 30/04/2019 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – Tel:

- pec: sezionepsb@pec.rupar.puglia.it



Codice cifra: SSS/SDL/2020/00001

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 30/04/2019 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenenti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando



imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'ente regionale deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011 e s.m.i, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

Posizione debitoria n. 1

Generalità del creditore: Avv. GIOVANNI MARTINO

Oggetto della Spesa:

Esecuzione sentenza n. 2034/2019 pubblicata il 20/09/2019, R.G. n. 93000196/2012. Liquidazione somme in favore dell'Avv. Giovanni Martino spese processuali;

Importo del debito fuori bilancio: € 633,19 avv. Giovanni Martino;

Relazione sulla formazione del debito

In data 12/04/2012, con sentenza n. 27/2012 emessa secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c., il Giudice di Pace di Minervino Murge accoglieva la domanda proposta dalla sig.ra Pastore Lucia, assistita dall'avv. Giovanni Martino, nei confronti della Regione Puglia per la condanna al risarcimento, a titolo di indennità di cui alla L.R. 12/95, per i danni subiti a seguito di un sinistro con cane randagio.

Avverso tale sentenza, con unico motivo, proponeva appello la Regione Puglia dolendosi ex art. 339 c.p.c. della violazione del principio regolatore della materia di cui agli artt. 3 e 4 della legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, n. 281/1991, agli artt. 6 e 8 della L.R. Puglia n. 12/1995, all'art. 5 L.R. Puglia n. 13/1989.

Acquisito il fascicolo di I grado, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Maristella Sardone, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Regione Puglia in persona del Presidente p.t., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Minervino Murge n. 27/2012, così provvede:

- *dichiara inammissibile l'appello;*
- *condanna la Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore dell'appellata Pastore Lucia delle spese di lite del presente giudizio, determinandole nell'importo*

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel:

- pec: sezionepsb@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE**

complessivo di € 350,00, oltre RFGS, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatorio.

Con atto notificato in data 26/05/2020, l'avv. Giovanni Martino ha intimato precetto alla Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., di pagare, ai sensi e per l'effetto della sentenza n. 2034/2019 del Tribunale di Trani la complessiva somma di € 617,75, oltre costo di notifica dell'atto di precetto, interessi legali maturandi e delle spese e compensi per l'eventuale procedura esecutiva.

In data 25/06/2020, l'avv. Giovanni Martino, con e-mail inviata alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia, ha prodotto progetto di parcella dei propri compensi maturati in virtù della sentenza n. 2034/2019 del Tribunale di Trani e successivo atto di precetto, per un totale di € 633,19.

Dall'esame della documentazione esistente agli atti risulta in maniera inoppugnabile che si tratta di somme dovute dalla Regione Puglia per effetto della predetta sentenza e che, pertanto, si deve procedere alla liquidazione della complessiva somma di € **633,19 (seicentotrentatré/19)**, in favore dell'Avv. Giovanni Martino, da imputare al cap. 1317.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere.

IL DIRIGENTE della Sezione
Promozione della Salute e
del Benessere

(Onofrio Mongelli) _____

MONGELLI
ONOFRIO
14.07.2020
08:28:35 UTC

IL DIRETTORE DEL Dipartimento
Promozione della Salute
del Benessere Sociale
e dello Sport per Tutti

(Vito Montanaro) _____

Firmato digitalmente da: Vito Montanaro
Organizzazione: REGIONE PUGLIA /80017210727
Data: 14/07/2020 17:54:12

IL PRESIDENTE

(Michele Emiliano) _____

EMILIANO
MICHELE
14.07.2020
16:45:57 UTC

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – Tel:

- pec: sezionepsb@pec.rupar.puglia.it



REGIONE PUGLIA

**Schema di Disegno di Legge
Codice cifra: SSS/SDL/2020/00001**

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58".

Art.1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Trani n. 2034/2019, emessa nel procedimento n. R.G. 93000196/2012, in favore dell'avv. Giovanni Martino, per un importo complessivo di € 633,19 (seicentotrentatrè/19) è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione della spesa, quantificata in € 633,19 (seicentotrentatrè/19), alla missione 1 programma 11, titolo 1, capitolo 001317 Oneri per ritardati pagamenti-Spese procedurali e legali del bilancio corrente.

Art. 3

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione